



INVESTIMENTI

Tutti gli investimenti di natura ambientale, derivanti da costi di acquisto in immobilizzazioni materiali (*voce B II sezione DARE dello Stato Patrimoniale*), necessari per **prevenire, ridurre e riparare danni causati all'ambiente con esclusione di quelli realizzati in applicazione di specifici obblighi di legge.**

In collaborazione con



ENGINEERING SERVICE
Servizi di Finanza Agevolata ed Ingegneria
per le Imprese



- ↳ ogni impianto atto a **depurare, filtrare o trattare** qualsiasi tipo di emissione
- ↳ interventi sul ciclo produttivo atti a **sostituire o eliminare sostanze inquinanti o pericolose** per l'ambiente, ivi compresi i **rifiuti** provenienti dal ciclo produttivo
- ↳ **insonorizzazioni, vasche di contenimento**
- ↳ **rimozione di strutture** (es.: eternit)
- ↳ installazione di impianti e sistemi di **produzione di energia da fonti rinnovabili** (ad esempio **impianti idroelettrici, eolici, a biomassa, fotovoltaico, ma anche impianti di cogenerazione o trigenerazione alimentati a metano, ecc.**)
- ↳ interventi per significativi **contenimenti energetici del ciclo produttivo.**

L'impatto ambientale è da riferirsi all'effetto positivo generato a prescindere dal fatto che sia o meno in miglioramento dell'all'attività svolta (ad esempio una **New.Co. di scopo** per un impianto di energia rinnovabile con totale cessione dell'energia è ammissibile, come evidenziato in numerosi interpelli, poiché l'impatto ambientale è dato dal fatto di evitare fonti fossili ed emissioni di CO₂).

www.tremonti-ambientale.com




ERREVI CONSULENZE S.r.l.
Via Giuseppe Chicco, 26 - 13100 Vercelli
Tel. 0161.213941 Fax 0161.1701089
www.erreviconsulenze.com
legge388@erreviconsulenze.com

Legge 388/2000
articolo 6, commi da 13 a 19

TREMONTI AMBIENTALE

**Detassazione degli
investimenti ambientali**

**Investimenti (anche in leasing)
realizzati entro il 25 giugno 2012**




BENEFICIARI

PICCOLE E MEDIE IMPRESE (escluso quindi **Grandi Imprese**) su tutto il territorio italiano, che determinano il reddito in **CONTABILITÀ ORDINARIA** ai fini **IRES** o **IRPEF** (escluse quindi le **aziende agricole**, ma una considerazione particolare va fatta per le **Srl agricole**, per le quali le normative prevedono la tassazione Ires dal 2015).

Non ci sono altre limitazioni in relazione all'attività svolta (quindi ammesse anche **le imprese di produzione e vendita di energia**).

ESEMPI SU CASI REALI



INVESTIMENTO AMBIENTALE INCREMENTALE

La quota di reddito agevolabile corrisponde **all'ecedenza rispetto alla media degli investimenti** ambientali realizzati nei due periodi di imposta precedenti, **determinati secondo l'approccio incrementale** ("Disciplina comunitaria degli aiuti di stato per la tutela dell'ambiente", per cui i benefici sono "rigorosamente limitati ai costi d'investimento supplementari (**sovraccosti**) necessari per conseguire gli obiettivi di tutela ambientale"). I sovraccosti sono quindi calcolati rapportando l'investimento ad uno tradizionale paragonabile dal punto di vista tecnico al netto dei ricavi e costi operativi per 5 anni ("extra-profitto" quinquennale).

AGEVOLAZIONE

Il sovraccosto ambientale non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito, determinando quindi una **variazione in diminuzione della base imponibile IRES o IRPEF**: ad esempio per una società di capitali il beneficio sarà il 27,50% (ovvero l'aliquota IRES) del sovraccosto. Il beneficio Ires/Irpef è **cumulabile con le tariffe incentivanti, le tariffe onnicomprensive o i certificati verdi (per il fotovoltaico entro i limiti del 20% del costo dell'impianto)**.

CERTIFICAZIONE INVESTIMENTO INCREMENTALE

Come raccomandato da Ministero ed Agenzia delle Entrate, è **indispensabile che i sovraccosti in funzione delle caratteristiche tecniche dei beni siano certificati** da soggetti preparati. Elaboriamo quindi una **perizia giurata ed asseverata** da Ingegnere iscritto all'Albo nonché **esperto e valutatore per questa tematica del Ministero dello Sviluppo Economico**, con una **metodologia di calcolo certificata dalla Commissione Europea come rispondente ai criteri della normativa**.



OPERATIVITÀ
 Il concetto di fondo è la possibilità di fare ancora un'operazione ora per allora (cioè riproducendo ciò che sarebbe successo se la detassazione fosse stata applicata nell'anno di competenza).



- **PERIZIA GIURATA E ASSEVERATA**
 Giura su calcolo incrementale, requisiti e cumulabilità con altri incentivi in essere (tipo conti energia, certificati verdi, ecc.)



- **EVIDENZA IN BILANCIO**
 In assenza delle indicazioni di cui al comma 16 dell'art. 6 legge 388/2000, si procede alla **riapprovazione e rideposito del bilancio dell'anno di entrata in esercizio dell'investimento** con le modifiche previste: a) **indicazione in Nota Integrativa dell'investimento ambientale incrementale**; b) iscrizione dell'investimento ambientale incrementale in **apposita voce "Immobilizzazioni tecniche ambientali"** o **evidenza del leasing** relativo all'impianto agevolato nella tabella dei leasing riportata in nota integrativa



- **COMUNICAZIONE AL MINISTERO**
 Comunicazione **informativa** al Ministero dello Sviluppo Economico **entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio (a fini statistici)**.



- **FRUIZIONE**
 Come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate "...la mancata indicazione della detassazione ambientale entro il termine di presentazione della dichiarazione originaria non è di ostacolo alla possibilità di avvalersi di tale deduzione presentando una **dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis, del D.P.R. 322/1998...** Il contribuente può recuperare l'eventuale imposta versata in eccesso mediante **istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 602/1973, da presentare entro 48 mesi decorrenti dal pagamento eseguito in assenza dei presupposti o dal pagamento del saldo**". La detassazione opera indipendentemente dal risultato di esercizio ottenuto (utile o perdita), e l'eventuale perdita fiscale residua può essere utilizzata negli anni successivi nei modi ordinariamente previsti.



L'AGEVOLAZIONE È AUTOMATICA (NON BISOGNA ASPETTARE UN'AUTORIZZAZIONE, IL MECCANISMO DI FRUIZIONE È COME QUELLO DELLA TREMONTI TRADIZIONALE CHE BEN CONOSCONO I COMMERCIALISTI, CON LA DIFFERENZA CHE IN QUESTO CASO IL VALORE AGEVOLABILE È L'INVESTIMENTO INCREMENTALE)